



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 89 DEL 01.08.2019 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- **Visto** il programma estivo redatto dall'Amministrazione Comunale;
- **Rilevato** che in data 04/08/2019 è stata programmata una serata di ballo in Piazza Unità d'Italia;
- **Atteso** che si rende necessario adottare il presente atto al fine di consentire lo svolgimento dell'evento;
- **Sentita** l'Amministrazione Comunale;
- **Atteso** che tale manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone;
- **Vista** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni
- **Visto** l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D. lgs. n.285/92;

ORDINA

Domenica 04 Agosto 2019, dalle ore 20.00 fino alla fine dell'evento l'istituzione del divieto di sosta su **Piazza Unità d'Italia** e **dalle ore 21.00 alle ore 24** la sospensione della circolazione in **via Libertà**, dall'intersezione con via Mercato Nuovo fino all'intersezione con via Vittorio Emanuele. I veicoli provenienti da via della libertà dovranno pertanto svoltare su Via Mercato Nuovo.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:



SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE



SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;



SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:

- alla Stazione Carabinieri di Amantea;
- alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
- Servizio 118;

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Carmela Chiellino